



Consiglio Regionale della Calabria

IX LEGISLATURA
20^a Seduta
Lunedì 11 luglio 2011

Deliberazione n. 119 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
22 gennaio 2001, n. 2 e ss.mm.ii.

Presidente: Francesco Talarico
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera
Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 44, assenti 6

...omissis...

Il Presidente, quindi, essendo stati approvati separatamente i due articoli della proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 44, a favore 44 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Talarico

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera

IL SEGRETARIO f.to Lopez

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 15 luglio 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 119 dell'11 luglio 2011

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

22 GENNAIO 2001, N. 2 E SS.MM.II.

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 luglio 2011.

Reggio Calabria, 15 luglio 2011

IL PRESIDENTE
(Francesco Talarico)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CORECOM), è aggiunto il seguente:

“9 bis. Il Consiglio regionale, su proposta di almeno un componente dell'opposizione, qualora sia necessario salvaguardare il coinvolgimento delle opposizioni previsto dall'articolo 5, comma 1, della presente legge e dal punto 4) degli indirizzi generali stabiliti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 52/1999, dichiara decaduti gli attuali membri del CORECOM, che nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalla presente modifica legislativa rimarranno in carica, indicando contestualmente nuove elezioni ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, fatti salvi i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio regionale di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39”

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.